



COMUNE DI LAVAGNA
Città Metropolitana di Genova



ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 26/03/2015

N. 24

OGGETTO: Piano operativo di razionalizzazione delle Società partecipate e delle partecipazioni azionarie (art. 1 - comma 612 - Legge n. 190/2014).

L'anno duemilaquindici, addì ventisei del mese di marzo, alle ore 21:00, presso la Sala Maggiore del Palazzo Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria – seduta pubblica di I^a convocazione.

		Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.			Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.
1)	Sanguineti Giuseppe	X			10)	Maggi Mario	X		
2)	Barbieri Luigi	X			11)	Rebori Nicoletta	X		
3)	Bartolini Salimbeni Federica	X			12)	Scardavilli Alex	X		
4)	Bersaglio Danilo	X			13)	Schiaffino Nicola	X		
5)	Caveri Mauro	X			14)	Talerico Massimo	X		
6)	Di Capita Luca		X		15)	Vaccarezza Giuliano	X		
7)	Giorgi Andrea	X			16)	Vagge Anna		X	
8)	Iacone Valeria	X			17)	Vattuone Annabella	X		
9)	Lavarello Alessandro	X			Presenti n. 15 Assenti n. 2				

Presiede la seduta il Vice Sindaco Avv. Luigi Barbieri nella sua qualità di Presidente.

E' presente l'Assessore esterno Sig. Rosario Lobascio.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale Dott.ssa Lorella Cella.

IL CONSIGLIO COMUNALE



Su proposta e relazione del **Sindaco Dott. Giuseppe Sanguineti** ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

Premesso che:

- a seguito del cosiddetto "Piano Cottarelli" redatto nell'agosto 2014, con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava una riduzione delle società partecipate, la legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha imposto agli enti locali l'avvio di un processo di razionalizzazione da attuarsi entro il 31 dicembre 2015;
- in base a quanto stabilito dal comma 611 della legge 190/2014, allo scopo di assicurare il "Coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, dirette ed indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

Dato atto che il suddetto comma 611 indica, inoltre, i criteri generali cui si deve ispirare il processo di razionalizzazione ed in particolare:

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni;

Premesso che la legge 190/2014, al comma 612, prevede che i Sindaci e gli altri Organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano ed approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società allegando allo stesso una specifica relazione tecnica;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30 settembre 2013 ad oggetto " *Ricognizione partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 14 comma 32 D.L. n. 78/2010 e sue modificazioni ed integrazioni ad e art. 4 D.L. 95/2012 e sue modificazioni ed integrazioni*".

Preso atto che da una nuova ricognizione è emersa un'ulteriore partecipazione societaria non ricompresa nella suddetta deliberazione di Consiglio:

- STL Terre di Portofino S.c.r.l - Quota 2,84%;

Rilevato inoltre che dalla nuova ricognizione è emerso che l'Ente figura anche quale socio sostenitore in COARGE Cooperativa Artigiana di Garanzia S.c.r.l., evidenziando



che in conseguenza delle caratteristiche del socio sostenitore definito in statuto, tale società non rileva ai fini del presente Piano;

Preso atto che il Piano deve essere trasmesso alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti entro il 31 marzo 2015;

Rilevato che la pubblicazione del suddetto Piano è obbligatoria agli effetti del D.l.gs. 33/2013;

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Vice Segretario Generale dott.ssa Lorella Cella in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in data 23/03/2015;
- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Amministrativi e Finanziari dott.ssa Lorella Cella in ordine alla regolarità contabile in data 23/03/2015;

Rilevato che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Vice Segretario Generale Dott.ssa Lorella Cella;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Si dà atto che la verbalizzazione integrale degli interventi, sarà svolta mediante sbobinatura della registrazione da parte di una ditta incaricata dal Comune e verrà approvata in un prossimo Consiglio Comunale. Dopo l'approvazione, essa verrà allegata al presente verbale e pubblicata sul sito istituzionale.


Il **Presidente** pone in votazione il provvedimento per alzata di mano, il cui esito è il seguente:

- presenti n. 15 (assenti i Cons. Di Capita e Vagge), votanti n. 15, favorevoli n. 15

DELIBERA

- di dare atto che a seguito di ricognizione l'Ente partecipa nelle seguenti società:

RAGIONE SOCIALE/ DENOMINAZIONE	FORMA GIURIDICA DELL'ENTE	ATTIVITA'	CAPITALE SOCIALE (dato da Bilancio al 31.12.2013)	QUOTA % PART. DIRETTA
A.T.P. Azienda Trasporti Provinciali S.p.A.	Società Per Azioni	Pubblici Trasporti	€ 793.092	4,05 %
Promoprovincia Genova S.R.L.	Società a Responsabilità Limitata	Promozione Turistica	€ 46.000	0,12%
Idrotigullio SPA	Società Per Azioni	Gestione Servizio Idrico Integrato	€ 979.000	10,00 %
LAVAGNA SVILUPPO S.c.r.l.	Società Consortile	Promozione Turistica e formazione	€ 10.200	94,12%
S.T.L. Terre di Portofino S.c.r.l.	Società Consortile	Promozione Turistica	€ 21.150,00	2,84%



Si specifica inoltre che l'Ente detiene una partecipazione nella Fondazione Regionale Investimenti Sociali, con sede a Casarza Ligure e che risulta essere socio sostenitore della società consortile COARGE, con sede a Genova. Tali partecipazioni non rilevano ai fini del presente Piano;

- di approvare l'**allegato Piano Operativo di Razionalizzazione delle Società partecipate** e delle partecipazioni azionarie e la **Relazione Tecnica allo stesso allegata**;
- di dare atto che l'allegato Piano e la Relazione Tecnica saranno inviati alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
- di dare atto che il Piano e la Relazione Tecnica saranno pubblicati sul Sito istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente;
- di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Vice Segretario Generale, Dr.ssa Lorella Cella, quale ne ha curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Quindi, stante l'urgenza di darne immediata esecuzione, il **Presidente** pone in votazione per alzata di mano l'immediata eseguibilità del provvedimento, il cui esito è il seguente:

- presenti n. 15 (assenti i Cons. Di Capita e Vagge), votanti n. 15, favorevoli n. 15

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione sopra riportata,


DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.


CL/fs

Letto, approvato e sottoscritto.


**Il Presidente
Avv. Luigi Barbieri**



**Il Vice Segretario Generale
Dott.ssa Lorella Cella**



=====
Pubblicata in data 27 MAR. 2015 sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.



Il Messo Comunale



=====
La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267.

Lavagna, _____

**Il Vice Segretario Generale
Dott.ssa Lorella Cella**



* Allegato a) al Piano

RELAZIONE TECNICA AL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

Nella presente relazione sono evidenziati i principali dati descrittivi ed economici relativi alle società direttamente partecipate dall'Ente, con indicazione delle eventuali partecipazioni indirette rilevanti.

Le valutazioni sono effettuate in base all'influenza che l'Ente può esercitare in relazione alla percentuale di partecipazione diretta nella società. Il Comune di Lavagna detiene una partecipazione in grado di influenzare l'attività solo per la società Lavagna sviluppo, di cui detiene il 95%. In tutti gli altri casi la partecipazione è al massimo del 10%.

Ragione sociale	% partecipaz. diretta	Risultato d'esercizio		
		2011	2012	2013
Promoprovincia s.r.l.	0,12	In liquidazione		
Lavagna Sviluppo S.c.r.l.	94,12	+807	+1.830	+1.738
ATP S.p.A	4,05	+ 70.129	- 2.006.013	-276.257
Idrotigullio S.p.A.	10,00	+1.334.918	+1.533.939	+1.123.871
S.T.L. Terre di Portofino S.c.r.l.	2,84	0	0	0

Lavagna Sviluppo S.c.r.l

Oggetto sociale (sintesi): svolge attività di promozione turistica e di formazione professionale di tipo turistico-alberghiero.

Capitale sociale: € 10.200,00

Quota del Comune di Lavagna: 94,12%

Trattandosi di una società consortile, disciplinata dal combinato disposto degli articoli 2615 ter e 2602 del codice civile, mancano gli elementi caratteristici delle società (art.2247 del codice civile).

Per quanto riguarda il mantenimento da parte del Comune delle partecipazioni, così come da Deliberazioni n. 63/2010 e n. 37/2013 viene sviluppato il seguente esame di coerenza tra l'oggetto sociale della sopra citata società e le finalità istituzionali del Comune, secondo quanto suggerito dalle varie sezioni della Corte dei Conti ed in particolare della Sezione del Veneto (parere n.5 in data 14/01/2009):

- La promozione turistica prevista nell'oggetto sociale della Lavagna Sviluppo Srl è coerente con le funzioni previste nel bilancio comunale;
- La formazione professionale, dopo il D.lgs.112/98 è ricompresa tra le competenze delle Regioni, successivamente delegate alle Provincie con L.R.18/2009. Nonostante ciò il Comune di Lavagna ritiene strategico il mantenimento della formazione professionale turistico-alberghiera sul proprio territorio, stante la vocazione turistica della città e la stretta sinergia tra la formazione specialistica e lo sviluppo economico,ricompreso quest'ultimo tra le funzioni del bilancio comunale.

In sede di ricognizione delle società partecipate, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 14/12/2010, è stato ritenuto il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Lavagna all'interno della Lavagna Sviluppo S.c.r.l è opportuno e coerente con le finalità perseguite dall'Ente. E riconfermato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30 settembre 2013.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la proprietà di Lavagna Sviluppo Scrl (Società consortile a prevalenza di capitale pubblico).

Essendo la quota di partecipazione societari significativa, ed in ogni caso tale da garantire il controllo del comune sulla società, concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero degli amministratori al 31.12.2014: 3

Numero di dipendenti al 31.12.2014: 12 a tempo indeterminato, 4 a tempo determinato - Totale 16 (di cui 10 a tempo parziale.

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
807	1.830	1.738

Stato Patrimoniale			
Valori espressi in unità di euro			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	3974	2.812	5.178
C) Attivo circolante	657.260	1.021.497	564.369
D) Ratei e riconti	4.887	8.639	124.742
Totale Attivo	666.121	1.032.948	694.289
Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	36.440	38.270	40.007
B) Fondi per rischi ed oneri	0	0	0
C) Trattamento di fine rapporto	167.545	178.334	158.621
D) Debiti	350.776	562.665	432.821
E) Ratei e Risconti	111.360	253.679	62.840
Totale Passivo	666.121	1.032.948	694.289



Conto Economico			
Valori espressi in unità di euro			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	1.094.649	1.245.591	1.197.308
B) Costi di produzione	1.064.571	1.200.489	1.169.508
Differenza	30.078	45.102	27.800
C) Proventi e oneri finanziari	- 15.409	- 22.991	- 19.648
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0	0	0
E) Proventi ed oneri straordinari	-93	- 6.150	1.277
Risultato prima delle imposte	14.576	15.961	9.429
Imposte	13.769	14.131	7.691
Risultato d'Esercizio	807	1.830	1.738

ATP Azienda Trasporti Provinciali S.p.A.

Oggetto sociale (sintesi): gestione di tutte le attività riconducibili ai servizi di trasporto locale;

Capitale sociale: € 793.092,00

Quota del Comune di Lavagna: 4,05%

Si tratta di una società multipartecipata. In essa partecipano diversi comuni della Provincia di Genova nonché, per una quota del 66,07%, la Città Metropolitana (ex Provincia). L'influenza del singolo Ente Comune di Lavagna pertanto risulta essere poco rilevante.

La società svolge un servizio pubblico d'interesse generale, il cui modello gestionale è disciplinato dal D.lgs. 422/1997 e, in parte dall'articolo 34 comma 20 e 22 del D.L. 179/2012, nonché da parte della legge regionale della Liguria n. 31/1998 e successive modifiche ed integrazioni, che prevedono l'affidamento mediante gara da parte delle Province e del Comune di Genova per i rispettivi bacini di traffico e una limitata sopravvivenza transitoria delle gestioni affidate senza gara. Pertanto, tale società non opera in contrasto con le disposizioni previste dall'art. 3 comma 27 della L. 244/2007.

La Società detiene partecipazioni pari al 100% in ATP Esercizio s.r.l..

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppure minoritaria, nella società. In attesa della definizione del quadro normativo e delle linee di policy che verranno adottate dalla neo costituita Città Metropolitana e dalla Regione Liguria.

Idro –Tigullio S.p.A.

Oggetto sociale (sintesi): gestione dei servizi idrici integrati (acquedotto, fognatura e depurazione) per conto dell'ATO.

Capitale sociale: € 979.000,00;

Quota del Comune di Lavagna 10%

N. amministratori al 31.13.2013: 7

N. dipendenti al 31.12.2013: 62

Si tratta di una società multipartecipata.

La società svolge un servizio pubblico d'interesse generale disciplinato dal D.lgs. 152/2006 e, in parte dall'articolo 34 comma 20 e 22 del D.L. 179/2012, nonché da parte della legge regionale della Liguria n. 39/2008 (dichiarata parzialmente illegittima dalla sentenza della Corte Cost. n. 325/2010) e successive modifiche ed integrazioni, che prevedono l'affidamento mediante gara da parte dell'Autorità d'Ambito Ottimale o da parte di soggetti che succederanno alle sopresse autorità d'ambito e una limitata sopravvivenza transitoria delle gestioni affidate senza gara. Pertanto, tale società non opera in contrasto con le disposizioni previste dall'art. 3 comma 27 della L. 244/2007.

La società non detiene partecipazioni in altre imprese.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppure minoritaria, nella società.

Sistema Turistico Locale Terre di Portofino S.c.r.l.



Oggetto sociale (sintesi): Elaborazione, realizzazione e attuazione di progetti volti alla promozione turistica e finalizzati alla crescita dell'economia turistica locale anche attraverso la valorizzazione dello sviluppo delle azioni congiunte, tra soggetti pubblici e privati, con l'obiettivo di rafforzamento dell'economia turistica stessa e dell'integrazione dei prodotti turistici.

Capitale sociale: € 21.150

Quota del Comune di Lavagna: 2.84%

N. amministratori al 31.12.2013: 12

N. dipendenti al 31.12.2013: 1

La naturale scadenza della società in oggetto è prevista per il 31 dicembre 2015, pertanto non si prevedono ulteriori azioni in merito.

Promoprovincia Genova S.r.l.

Tale società è stata posta in liquidazione dall'assemblea straordinaria in data 22/01/2008.

Sarà cura dell'Ente chiedere informazioni in merito allo stato di liquidazione della stessa e, se necessario, l'approvazione di un piano di chiusura della società, da attuare in coerenza i principi generali di razionalizzazione delle società partecipate introdotti dalla Legge di Stabilità 2015.



PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE

(ex art. 1 c. 612 L. 190/2014)

Introduzione

La Legge di Stabilità per l'anno 2015 (L. n. 190 dal 23 dicembre 2014 " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato") torna sul tema delle "partecipate", introducendo alcune novità in materia al fine richiamare gli enti e le amministrazioni pubbliche ad un ulteriore sforzo di razionalizzazione.

Le norme che interessano la materia delle società partecipate si concentrano nei commi 609, 611, 612, 613, 614, 615 e 616.

In particolare il comma 609 contiene disposizioni in materia di servizi pubblici locali, attraverso una modifica dell'art. 3-bis del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni in legge n. 148/2011, con lo scopo di promuovere processi di aggregazione rafforzare la gestione industriale dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica.

I commi dal 611 al 614 contengono norme riguardanti un processo di razionalizzazione delle società delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalla pubblica amministrazione, diretto all'obiettivo di una loro riduzione. Tali disposizioni conseguono al cosiddetto rapporto Cottarelli, elaborato nell'agosto 2014.

Infine si riscontrano alcune norme residuali, contenute nei commi 615 e 616 che introducono modifiche rispettivamente al comma 1 dell'art. 149-bis del D.lgs. 152/2006 e all'art. 568-bis, lett. a) della legge 147/2013.

L'adozione del Piano Operativo di Razionalizzazione delle Società Partecipate è previsto all'art. 1 comma 612 della legge di stabilità per l'anno 2015.

Criteri per la redazione, attuazione e rendicontazione del Piano

L'intervento normativo realizzato mediante la Legge di Stabilità per l'anno 2015, non rappresenta una novità assoluta, bensì un rafforzamento degli interventi che già in passato il legislatore aveva introdotto nell'ambito delle partecipazioni pubbliche e della gestione dei servizi pubblici.

L'inserimento di tali iniziative inoltre era già stato preannunciato dal Piano Cottarelli elaborato nell'agosto 2014, nella funzione di Commissario Straordinario, al fine di operare, tra l'altro, un contenimento della spesa pubblica, così come già era stato previsto dalla L. n. 89/2014.

La legge n. 89/2014, infatti prevedeva l'individuazione di apposite misure per :

- la **liquidazione o trasformazione per fusione o incorporazione** degli organismi partecipati, in funzione delle dimensioni e degli ambiti ottimali per lo svolgimento delle rispettive attività;
- l'**efficientamento della loro gestione**, anche attraverso la **comparazione** con altri operatori che agiscono a livello nazionale e internazionale;
- la **cessione di rami d'azienda o anche di personale** ad altre società anche a capitale privato con il trasferimento di funzioni e attività di servizi.

Il nucleo centrale della normativa introdotta dalla Legge di stabilità 2015 è costituita dal "Piano di razionalizzazione delle società partecipate". Tale piano deve essere redatto nel rispetto dei seguenti criteri (art. 1 c. 611):

- **eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali**, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- **soppressione delle società che risultano composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore ai dipendenti**;
- **eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali**, anche mediante operazioni di fusione o di internazionalizzazione delle funzioni;
- **aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica**;
- **contenimento dei costi di funzionamento**, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Da ciò si evince come il legislatore rinvii la concreta individuazione di misure agli specifici piani di adozione da parte delle singole amministrazioni.

Sotto il profilo della tempistica, il piano di razionalizzazione delle partecipazioni deve essere approvato e definito entro il 31 marzo 2015 e riguarda non solo le società ma anche le partecipazioni societarie sia quando siano possedute direttamente sia indirettamente. Il Piano deve precisare le modalità e i tempi di attuazione e deve specificare i risparmi che si intendono conseguire con lo stesso.

Per rendere maggiormente effettiva la procedura è previsto l'intervento della sezione regionale della Corte dei Conti, alla quale deve essere inviato il suddetto Piano, la relazione tecnica di accompagnamento al Piano e, successivamente, la relazione sui risultati conseguiti da redigere entro il 31 marzo 2016.

Gli atti indicati, sono altresì pubblicati sul sito internet istituzionale dell'ente di riferimento, al fine di consentire il controllo sociale della cittadinanza.

Comma 612: *"I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i*



presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33."

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "partecipazione dell'ente locale a società di capitali".

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici. L'assunzione di nuove partecipazioni deve essere autorizzato dall'organo competente.

Le società partecipate dal Comune di Lavagna

L'Ente ha proceduto nell'ultimo quinquennio alle seguenti ricognizioni delle proprie società partecipate:

- anno 2010, Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 14 dicembre 2010 *“Ricognizione delle società partecipate ex art. 3, commi 27-33, Legge 244/2007 (Finanziaria 2008), così come modificati dalla Legge 69/2009 e dalla Legge 122/2010”*
- anno 2013, Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30 settembre 2013 *“Ricognizione partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 14 comma 32 D.L. n. 78/2010 e sue modifiche e integrazioni e art. 4 D.L. 95/2012 e sue modifiche e integrazioni”*.

Premesso che da una nuova ricognizione è emersa un'ulteriore partecipazioni societaria non ricompresa nella suddetta deliberazione di Consiglio:

- STL Terre di Portofino S.c.r.l - Quota 2,84%;

Rilevato inoltre che le partecipazioni societarie possono essere distinte tra:

- società costituite o partecipate per la gestione dei servizi pubblici locali, altrimenti detti “servizi di interesse generale”;
- società strumentali di cui all'art. 13 del D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006;
- altre società partecipate;

e sottolineato che il comune non partecipa a società strumentali, si possono evidenziare le seguenti partecipazioni dirette dell'Ente:

RAGIONE SOCIALE/ DENOMINAZIONE	FORMA GIURIDICA DELL'ENTE	ATTIVITA'	CAPITALE SOCIALE (dato da Bilancio al 31.12.2013)	QUOTA % PART. DIRETTA
A.T.P. Azienda Trasporti Provinciali S.p.A.	Società Per Azioni	Pubblici Trasporti	€ 793.092	4,05 %
Promoprovincia Genova S.R.L.	Società a Responsabilità Limitata	Promozione Turistica	€ 46.000	0,12%
Idrotigullio SPA	Società Per Azioni	Gestione Servizio Idrico Integrato	€ 979.000	10,00 %
LAVAGNA SVILUPPO S.c.r.l.	Società Consortile	Promozione Turistica e formazione	€ 10.200	94,12%
S.T.L. Terre di Portofino S.c.r.l.	Società Consortile	Promozione Turistica	€ 21.150,00	2,84%

Per l'analisi dettagliata delle singole partecipate si rinvia alla Relazione Tecnica di cui all'allegato A.

Piano Operativo e Cronoprogramma.

A seguito dell'analisi svolta e contenuta nell'allegata Relazione Tecnica l'Ente si propone le



seguenti linee di indirizzo per ciascuna società in cui detiene partecipazioni, specificando che, lo stesso detiene una quota di maggioranza e quindi è in grado di esercitare notevole influenza, solo nella società "Lavagna Sviluppo S.c.r.l.":

- Lavagna Sviluppo S.c.r.l. - **E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione nella società.**
- A.T.P. Azienda Trasporti Provinciali S.P.A.: **E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppure minoritaria, nella società.** In attesa della definizione del quadro normativo e delle linee di policy che verranno adottate dalla neo costituita Città Metropolitana e dalla Regione Liguria.
- Idrotigullio S.p.A. - **E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppure minoritaria, nella società.**
- Promoprovincia S.r.L: **Richiesta di informazioni in merito allo stato di liquidazione della stessa e, se necessario, l'approvazione di un piano di chiusura della società, da attuare in coerenza i principi generali di razionalizzazione delle società partecipate introdotti dalla Legge di Stabilità 2015.**
- S.T.L. Terre di Portofino S.c.r.L.: **La naturale scadenza della società in oggetto è prevista per il 31 dicembre 2015, pertanto non si prevedono ulteriori azioni in merito.**

